

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MEZZACAPO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BONACCORSI DI PATTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) NASO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARCO MARINARO

Seduta del 23/05/2025

FATTO

La parte ricorrente espone quanto segue.

- Nel maggio 2023 rinnovava una cessione del quinto con l'intermediario resistente per chiudere a saldo e stralcio la sua posizione debitoria con altro intermediario già precedente in via esecutiva nei suoi confronti.
- Trascorsi quattordici giorni recedeva, per scarsa chiarezza del contratto, dapprima inviando una nota su WhatsApp (12 giugno 2023) e successivamente anche a mezzo pec, ricevendo dall'intermediario la rassicurazione che la pratica era ancora in fase di istruttoria.
- Provvedeva quindi alla restituzione di parte della somma liquidata a suo favore e a invitare il creditore originario alla restituzione all'intermediario resistente della somma da questi ricevuta per il saldo e stralcio della posizione debitoria.
- Ciononostante, dopo circa 6 mesi il datore di lavoro della ricorrente – al quale veniva indebitamente ostesa la situazione patrimoniale della ricorrente, in violazione della privacy – veniva infruttuosamente richiesto il versamento del quinto dello stipendio.
- La ricorrente riceveva quindi sollecito di pagamento dall'intermediario resistente (e da altro intermediario già creditore precedente in via esecutiva, nel frattempo aggravata di nuovi oneri per circa 9.000 euro), senza ottenere alcuna spiegazione pur a fronte di esplicita richiesta.



L'intermediario resiste al ricorso ed eccepisce quanto segue.

- In seguito al perfezionamento del finanziamento di CQS n.112492, avvenuto in data 16/06/2023, la ricorrente, in data 22/06/2023 ha esercitato diritto di recesso, inviando comunicazione a mezzo posta elettronica ordinaria ed al contempo ha provveduto alla restituzione, in favore della resistente, del saldo, pari ad € 9.559,08.
- Pertanto, la resistente ha provveduto a richiedere, all'intermediario terzo al quale parte della somma era stata bonificata, la restituzione della somma erogata a titolo di estinzione, pari ad Euro 12.341,87.
- Quest'ultima in un primo momento si era dichiarata disponibile a restituire detta somma, a condizione che l'ATC - rimettesse in quota la trattenuta del precedente finanziamento.
- Tuttavia, l'ATC non ha provveduto alla riattivazione della trattenuta, ragione l'intermediario terzo ha comunicato alla resistente l'impossibilità di procedere con la restituzione della somma incassata a titolo di estinzione.

Nelle repliche la ricorrente insiste sostanzialmente nelle argomentazioni già svolte.

DIRITTO

1.- La ricorrente lamenta, in relazione ad un contratto di finanziamento contro cessione del quinto pro solvendo con delegazione di pagamento di parte della somma finanziata, sciolto per esercizio del recesso penitenziale, l'illegittimità della pretesa creditoria successivamente avanzata dall'intermediario finanziatore nei suoi confronti.

2.- Invero, con il ricorso, la cliente, di seguito ad una confusa narrazione dei fatti di causa, parrebbe domandare – inter alia – l'accertamento dell'invalidità di contratto di cessione del quinto dedotto in giudizio, nonché della responsabilità dell'intermediario resistente.

La laconica e frammentaria formulazione della domanda non consente la precisa e compiuta comprensione, in concreto, della pretesa spiegata (petitum), in relazione ai fatti precedentemente narrati (causa petendi) (Collegio di Roma, dec. n. 5681/23).

In ordine a tali domande, deve essere dunque dichiarata la inammissibilità per indeterminatezza.

3.- La ricorrente parrebbe invocare altresì l'intervento dell'Arbitro in relazione a un pignoramento – per altro non meglio identificato – domandone la revoca.

Al riguardo si rammenta che l'Arbitro è solito affermare la propria incompetenza in materia di procedimento esecutivo, nonché, in generale, ad adottare decisioni aventi carattere costitutivo (quale la caducazione del pignoramento).

Stante il disposto del par. 4, Sez. I, Disposizioni ABF, invero, è esclusa la cognizione dell'Arbitro in relazione a «ricorsi inerenti a controversie già sottoposte all'autorità giudiziaria», fra cui rientrano i procedimenti di esecuzione forzata o di ingiunzione, ovvero questioni che avrebbero dovuto essere risolte e/o sollevate dinnanzi al giudice dell'esecuzione. Secondo l'orientamento consolidato dei Collegi territoriali (cfr. Coll. Roma, dec. n. 1114 del 2022) non rientra nella competenza dell'Arbitro la verifica delle modalità di esecuzione del pignoramento delle somme depositate, ad esempio, sul conto corrente, dovendo simili questioni essere sollevate nell'ambito del processo esecutivo, avvalendosi di rimedi tipici come l'opposizione all'esecuzione o l'opposizione agli atti esecutivi. Ne consegue che il ricorso non può riguardare le modalità di esecuzione del pignoramento né il comportamento dell'intermediario nell'ambito del processo esecutivo (cfr. Coll. Bari, dec. n. 2115 del 2023). Allo stesso modo, l'incompetenza per materia è stata affermata dai Collegi territoriali anche quando oggetto del ricorso sia la presunta illegittimità del comportamento tenuto dall'intermediario nella fase del pignoramento, in quanto una simile doglianza ha come presupposto logico-giuridico la valutazione sottoposta alla cognizione del Tribunale competente (così Coll. Milano, dec. n. 21660 del 2018). Di conseguenza



l'eccezione di incompetenza sollevata dall'intermediario è meritevole di accoglimento (Coll. Roma, dec. n. 419/25).

4.- In relazione al merito, quanto alla legittimità della pretesa creditoria dell'intermediario resistente e sulla domanda di consegna della corrispondenza intercorsa fra i due intermediari, dagli atti versati in giudizio, risulta essere stato stipulato inter partes un contratto di finanziamento contro cessione pro solvendo del quinto dello stipendio, con delegazione di pagamento a un intermediario terzo di una parte dell'importo finanziato, a saldo e stralcio di precedente posizione debitoria presso tale intermediario - secondo uno schema riconducibile al contratto con prestazione al terzo, che non interviene nella vicenda negoziale.

L'intermediario resistente deposita copia del contratto, per un importo complessivo di 21.900,95 euro: di tale importo una parte, pari a 12.341,87 euro, risulta bonificata ad altro intermediario.

5.- Nelle controdeduzioni l'intermediario riconosce (con dichiarazione avente valore confessorio):

- l'avvenuto perfezionamento del recesso dal contratto da parte della ricorrente, il sesto giorno successivo alla stipulazione del contratto, in ossequio alla previsione pattizia sul punto, che impone in capo al cedente la restituzione del capitale finanziato anche in caso, per quanto è dato ricavarsi dalla lettera della previsione, di sua erogazione ad altro intermediario e a estinzione di precedente finanziamento;

- l'avvenuta restituzione in suo favore del saldo, pari ad € 9.559,08, liquidato direttamente alla ricorrente.

L'intermediario afferma altresì la mancata restituzione da parte del terzo intermediario destinatario della parte di finanziamento ricevuta, in qualità di delegatario di pagamento a seguito dello iussum della cedente.

Al riguardo produce la corrispondenza intercorsa con il terzo intermediario a conferma di quanto dedotto sul punto. A ciò consegue anche la cessata materia del contendere con riguardo alla richiesta di ostensione di tale documentazione.

Orbene, in difetto di una espressa pattuizione fra le parti che preveda la liberazione della finanziato/cedente per la somma erogata all'intermediario terzo suo creditore, secondo lo schema della delegazione di pagamento sopra richiamato, l'odierna ricorrente risulta obbligata, per legge e a termini di contratto, alla restituzione della somma erogata al terzo su suo iussum.

Da ciò deriva quindi la legittimità della richiesta di pagamento – esitata nell'intimazione con atto di precetto – rivolta dall'intermediario alla ricorrente.

6.- Quanto alla correttezza ex artt. 1175 e 1375 c.c. delle modalità di richiesta di pagamento da parte dell'intermediario resistente, la ricorrente lamenta che questa sarebbe stata avanzata per la prima volta soltanto dopo sei mesi dal recesso dal contratto, lasciando intendere che tale circostanza avrebbe ingenerato un affidamento che la avrebbe indotta a disporre liberamente dei propri mezzi economici, senza tema di dover far fronte all'obbligazione restitutoria successivamente e improvvisamente avanzata.

Sul punto, l'intermediario non prende posizione.

Ed in effetti all'esito dell'istruttoria risulta soltanto l'emissione in data 2 aprile 2024 – cioè a distanza di circa dieci mesi dal recesso - di un decreto ingiuntivo a favore dell'intermediario resistente, notificato assieme all'atto di precetto.

Invero, ad avviso del Collegio, la censura avanzata dalla ricorrente coglie nel segno in relazione al fatto che l'intermediario ha dato immediata esecuzione al contratto versando anche la quota dovuta in favore dell'altro intermediario ad estinzione di altra posizione creditoria. Infatti, nella situazione descritta il recesso legittimamente esercitato nel termine penitenziale (14 giorni) dalla stipula ha determinato l'impossibilità di recuperare la somma



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

versata per l'estinzione impedendo la prosecuzione di quel finanziamento e determinando una grave situazione a carico della cliente.

Gli obblighi di diligenza professionale e di buona fede, declinati anche in termini di protezione del cliente (in chiave solidaristica costituzionale) che devono permeare l'agire dell'intermediario, avrebbero richiesto nella situazione oggetto di lite un approccio estremamente prudenziale che avrebbe dovuto indurre l'intermediario ad attendere il decorso del termine per il recesso prima di dare corso ai versamenti dovuti sulla base del finanziamento concesso.

In tal senso ed in tali limiti, la condotta dell'intermediario resistente non può andare esente da censura.

7.- In relazione alla domanda risarcimento del danno, si rileva che la ricorrente domanda il risarcimento del danno da stress e da lesione alla reputazione presso il proprio datore di lavoro, derivante dalla ostensione presso di questi della precaria situazione economica della stessa, nonché da non meglio precisate segnalazioni pregiudizievoli.

In ordine alla pretesa lesione del diritto alla reputazione e da segnalazione pregiudizievole la ricorrente non offre alcuna prova.

Con riferimento alla possibilità di liquidare in via equitativa il danno da stress, è stato chiarito che "spetta al cliente il risarcimento del danno patrimoniale, la cui sussistenza ed entità egli sia in grado di dimostrare, nonché del danno non patrimoniale, la cui sussistenza non è in re ipsa, ma deve essere provata anche facendo ricorso a presunzioni semplici e a nozioni di comune esperienza; in tal caso si potrà ricorrere alla liquidazione equitativa ma rimane onere della parte ricorrente indicare al Collegio idonei elementi di valutazione" (Coll. di Coordinamento, dec. n. 1642/2019).

La domanda risarcitoria non può dunque essere accolta.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accerta l'illegittimità del comportamento dell'intermediario per aver estinto il precedente finanziamento della ricorrente senza attendere la scadenza del termine di recesso legale. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA